

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 05/04/2006 n. 1770
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione, prevista dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., è relativa ad una serie di elementi che riguardano in primo luogo l'impresa (quali, ad esempio, l'assenza di procedure fallimentari, le inadempienze fiscali o relative a precedenti rapporti con la P.A.) e in secondo luogo alcune persone fisiche (assenza di applicazione di misure di sicurezza e di condanne penali per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o per il direttore tecnico, anche se cessati nel triennio antecedente la gara). Ciò premesso, nel caso in cui il bando non preveda la presentazione di singole dichiarazioni corrispondenti alle varie lettere del primo comma del citato art. 75, ma preveda una unica dichiarazione di inesistenza delle menzionate cause di esclusione, dichiarazione che riguarda quindi l'impresa e solo per alcuni profili anche le singole persone fisiche, quali amministratori e direttori tecnici, con la dichiarazione in questione il legale rappresentante attesta che alcuna causa di esclusione sussiste e una tale dichiarazione non può che riguardare ogni aspetto tra quelli menzionati nel citato art. 75, compresi quelli relativi ad altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici.